



Decreto Dirigenziale n. 179 del 28/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

CARTIERA PARTENOPE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
PER L'IMPIANTO SITO IN ARZANO (NA) CORSO SALVATORE D'AMATO, 3.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- j. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- k. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- l. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la **Cartiera Partenope s.r.l.** con impianto in Arzano (NA) al Corso Salvatore D'Amato, 3 con nota istanza acquisita agli atti in data 02/04/2007 prot. n. 303287 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.1b (di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno);
- b. che con nota prot. 820971 del 25/09/2009 la Cartiera Partenope s.r.l. ha trasmesso la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania di € 9.350,00, in aggiunta al precedente acconto di € 4.000,00, versato in data 29/03/2007, per un totale di € 13.350,00 a titolo di tariffa istruttoria determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che in data 27/10/2009, con nota prot. 924720, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“ROMA”* del giorno 11 novembre 2009 pag. 10;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 osservazioni del pubblico;

RILEVATO

- a.** che nella Conferenza di Servizi cui lavori sono iniziati in data 05/05/2010 e conclusi in data 12/10/2010, il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 02/04/2007 prot. n. 303287, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 12/11/2008 prot. 944938 ed in data 06/08/2010 prot. 671148 - è emerso quanto segue:
- a.1** la Provincia, con nota prot. 94450 X 6 del 12/10/2012 acquisita agli atti con prot. 815941 in pari data, ha trasmesso relazione istruttoria in cui per le emissioni in atmosfera esprime parere favorevole con la prescrizione che l'altezza dei camini superi almeno di 1 metro il colmo dei tetti degli edifici presenti nel raggio di 10 metri; per la gestione rifiuti ha espresso parere favorevole con la prescrizione che l'impianto potrà accettare solo la materia prima secondaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI – EN 643 provenienti dagli impianti di recupero rifiuti e che la planimetria "area gestione rifiuti" deve contenere l'area di deposito temporaneo del rifiuto CER 12.03.01 come indicato nella scheda "I" rifiuti; per lo scarico delle acque reflue, che avviene in fogna, la Provincia, pur rilevando la competenza dell'ATO in materia, ha rappresentato la necessità dell'aggiornamento della scheda "I" indicando le modalità di smaltimento dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione, nonché di acquisire copia dei formulari attestanti lo smaltimento dei fanghi e del rifiuto liquido pericoloso per il periodo 01/01/2007 – 31/03/2010;
- a.2.** il Comune di Arzano e l'ATO 2, sebbene sempre invitati non hanno partecipato alla conferenza;
- a.3** l'ASL NA 2 Nord e l'ARPAC, presenti alla conferenza, esaminata la documentazione, integrata in base alle richieste della conferenza, hanno prescritto l'asseverazione della perizia fonometrica, l'ottimizzazione della regimentazione degli scarichi idrici al fine di ridurre i pozzetti tributari, autocontrolli ai pozzetti di ispezione alle acque nere al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 colonna scarico in rete fognaria, all. 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., misurazione delle emissioni in atmosfera rilevate nelle condizioni di esercizio più gravose per l'impianto;
- a.4.** l'Università degli studi di Napoli Parthenope – che fornisce assistenza tecnica alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A., in base a convenzione stipulata con l'AGC 05 – non è risultata presente alla seduta conclusiva della conferenza;

RILEVATO ALTRESI'

- a** che con nota prot. 272/11/ING del 09/03/2011, acquisita agli atti con prot. 191885 del 10/03/2011, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, trasmetteva la nota prot. 251 del 04/03/2011 del Prof. Massimiliano Lega, individuato dall'Università quale relatore dell'impianto, in cui si evidenziavano carenze progettuali e si formulavano alla Regione rilievi procedurali;
- b** che con nota prot. 197617 del 11/03/2011 la Regione, nel rappresentare all'Università che la stessa interviene nell'istruttoria per fornire tutte le necessarie informazioni sulla conformità o meno dell'impianto alla normativa ambientale, richiedeva informazioni tecniche;
- c** che, con nota prot. 368835 del 10/05/2011, la Regione trasmetteva alla Cartiera Partenope srl, per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni, il Rapporto Tecnico Istruttorio redatto dall'Università, acquisito agli atti con prot. 364662 del 09/05/2011, in base al quale l'impianto non risultava autorizzabile;
- d** che, con nota prot. 729481 del 28/09/2011 la Regione inviava all'Università le controdeduzioni al rapporto tecnico negativo – trasmesse dalla società ed acquisite agli atti con prot. 513569 del 30/06/2011 - per le necessarie valutazioni, invitando l'Università a trasmettere il definitivo rapporto tecnico conclusivo;
- e** che con successiva nota prot. 847072 del 09/11/2011 la Regione sollecitava l'invio del succitato rapporto rappresentando all'Università che, qualora avesse necessità di ulteriori chiarimenti, era autorizzata a richiederli direttamente alla società;

CONSIDERATO

- a. che successivamente la società, in data 12/01/2012 prot. 25226 ed in data 17/05/2012 prot. 374965, ha presentato ulteriore documentazione tecnica integrativa di chiarimenti all'Università;
- b. che l'Università, sulla base delle controdeduzioni presentate dalla società prot. 513569 del 30/06/2011 e della ulteriore documentazione indicata al punto precedente ha presentato a questa Regione rapporto tecnico dell'impianto e piano di monitoraggio e controllo, acquisiti agli atti con prot. 461076 del 15/06/2012 da cui risulta che l'impianto è autorizzabile con le prescrizioni ivi indicate;
- c. che la società, nel versare a titolo di tariffa istruttoria l'importo di € 13.350,00 non ha considerato che il numero degli scarichi idrici è pari ad 11 ed il numero degli inquinanti significativi è compreso tra 8 e 12, per cui l'importo da considerare per gli scarichi idrici è pari a € 10.000,00 (e non € 3.900,00 come indicato dalla società nella asseverazione), mentre relativamente al numero di fonti di emissioni in atmosfera l'importo è € 2.000,00 (numero di fonti da 4 a 8, numero di inquinanti da 1 a 4) e non € 2.200,00 come versato dalla società;
- d. che il totale della tariffa istruttoria dovuta, per quanto evidenziato al punto precedente, è pari a € 19.250,00 per cui la società dovrà versare a titolo di saldo tariffa istruttoria € 5.900,00;

VISTO

- a. gli allegati rapporto tecnico e piano di monitoraggio e controllo dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. che l'ATO2 – Ente d'ambito Napoli Volturno – in data 17 novembre 2010 ha pubblicato sul proprio sito avviso che le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura potranno essere rilasciate solo alle attività che dimostrino di aver installato idonei impianti di depurazione e/o trattamento dei reflui, atti a garantire lo scarico nel rispetto dei parametri della tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (tabella parametri scarico in corpo idrico superficiale) salvo diverso parere dell'ARPAC, ciò in considerazione del fatto che gli impianti comprensoriali tributari non risultano a norma rispetto alle leggi vigenti.

CONSIDERATO che come si evince dal rapporto tecnico dell'impianto redatto dall'Università, i reflui tecnologici, le acque meteoriche ed i reflui biologici vengono convogliati nella rete fognaria comunale e dalla documentazione presentata dalla società risulta che i valori misurati rientrano nei parametri più restrittivi di cui alla colonna scarico in corpo idrico superficiale.

PRESO ATTO che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 478914 del 03/06/2010 è stata richiesta informativa, di cui all'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252, al Prefetto di Napoli;

RITENUTO di rilasciare, in base alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ad alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato, sulla base rapporto tecnico e del piano di monitoraggio e controllo predisposti dall'Università, alla società **Cartiera Partenope s.r.l.**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.1b (di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), con sede in Arzano (NA) al Corso Salvatore D'Amato, 3;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. di **rilasciare** alla società **Cartiera Partenope s.r.l.**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del citato D.Lgs. identificato con codice IPPC 6.1b (di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), con sede in Arzano (NA) al

Corso Salvatore D'Amato, 3, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 02/04/2007 prot. n. 303287 integrata con documentazione acquisita agli atti in data 12/11/2008 prot. 944938 ed in data 06/08/2010 prot. 671148 esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto sulla base anche della documentazione successivamente trasmessa, di cui al prot. 29/10/2010 prot. 868061, in data 01/06/2011 prot. 434051, in data 28/09/2011 prot. 729481, in data 12/01/2012 prot. 25226 ed in data 17/05/2012 prot. 374965 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del "Rapporto Tecnico dell'Impianto" e del "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Impianto";
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione, vista la certificazione ISO 14001, di cui è in possesso la Cartiera Partenope s.r.l., è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico dell'impianto e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
 - 5.1. **l'obiettivo per le emissioni in atmosfera del non superamento del 70% dei valori limite previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. 4102 del 1992 per gli NOx;**
 - 5.2. **eventuali superamenti, dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;**
 - 5.3. **tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
 - 5.4. **il rispetto, per gli scarichi idrici che confluiscono nella pubblica fognatura, dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarico in corpo idrico superficiale";**
 - 5.5. **il non superamento dei valori limite indicati al punto C4 "Emissioni Sonore e Sistemi di Contenimento" del rapporto tecnico dell'impianto;**
 - 5.6. **la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Arzano i dati relativi ai controlli delle emissioni;**
6. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 7.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
 - 7.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
 - 7.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;

- 7.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società Cartiera Partenope s.r.l.,
- 7.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata all'ARPA Campania;
- 7.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
8. **di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia:
- 8.1. in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
- 8.2. qualora la società non provveda, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, al versamento di € 5.900,00 a titolo di "saldo tariffa istruttoria" in favore della Regione Campania c/c n. 21965181, causale codice 0518, oppure tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT59A0760103400000021965181;
9. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 9.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- 9.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- 9.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse quelle utilizzate;
- 9.4. l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
10. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
11. **di dare atto che** il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
12. **di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
13. **di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
14. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Arzano, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ATO 2 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
16. **di notificare** il presente provvedimento alla società **Cartiera Partenope s.r.l.**,
17. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
18. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi